



COMUNE DI MARACALAGONIS

Provincia di Cagliari

Via Nazionale n. 49 – 09040 – Maracalagonis (CA) – Tel. 070-7850206/219 – Telefax 070-7850248

SERVIZI TECNICI UFFICIO LAVORI PUBBLICI

DISCIPLINARE DI GARA Con PROCEDURA APERTA dei Lavori di : “RIPRISTINO STRADE E RETE ACQUE BIANCHE DEL CENTRO ABITATO - 1° STRALCIO”

(Importo a base di gara Euro 214.244,11 , oltre Euro 2.750,00 per oneri attuazione piani di sicurezza , IVA esclusa)

C.U.P.: D34E10001370004

C.I.G.: 33124586CF

GARA CON PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI “RIPRISTINO STRADE E RETE ACQUE BIANCHE DEL CENTRO ABITATO - 1° STRALCIO”.

IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA €. 214.244,11, OLTRE EURO 2.750,00 PER ONERI ATTUAZIONE
PIANI DI SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008, (IMPORTO NON SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA) -
IMPORTO TOTALE LAVORI ED ONERI IN APPALTO €. 216.994,11, IVA AL 10% ESCLUSA.

Articolo 1 - Finalità, oggetto e criterio di aggiudicazione

Appalto nella forma della Procedura Aperta ai sensi dell'art. 55 del Codice dei Contratti Pubblici , di cui il Decreto Legislativo n. 163 del 12-04-2006, e dell'art. 17, comma 4 lett. a) della L.R. n. 5 del 07-08-2007, da esperire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 4 dello stesso Codice, secondo il criterio: del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'importo posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. b) del Codice dei Contratti Pubblici , dell'art. 18 , comma 1 lett. a.1) della L.R. n. 5/2007, con le modalità stabilite dall'art. 118 del D.P.R. n. 207/2010, trattandosi di Contratto d'appalto da stipulare: a corpo, per la realizzazione dei lavori di “RIPRISTINO STRADE E RETE ACQUE BIANCHE DEL CENTRO ABITATO - 1° STRALCIO”.

Articolo 2 - Importo a base di gara

L'importo a base d'asta è pari a €. 214.244,11, oltre euro 2.750,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, I.V.A. esclusa al 10%.

Articolo 3 - Contratto d'appalto

Il contratto d'appalto sarà stipulato **a CORPO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici. Il contratto d'appalto sarà stipulato mediante forma pubblico – amministrativa, ai sensi della vigente normativa. Il prezzo convenuto non può variare secondo la quantità effettiva della prestazione.

Articolo 4 - Procedura di gara

La gara d'appalto si terrà, in seduta pubblica, nella data e orario stabiliti nel Bando di Gara, presso la sede della Stazione Appaltante - Comune di Maracalagonis (CA) , Via Nazionale n. 49 .
È ammesso a presenziare allo svolgimento della gara chiunque vi abbia interesse.

La stazione appaltante si riserva la possibilità di aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida.

Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 86 e 122, comma 9, del D. Lgs. n. 163/2006, **si procederà alla esclusione automatica dalla gara delle offerte anormalmente basse**, che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, corrispondente alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, determinata con esclusione del 10%, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media (il valore percentuale della soglia di anomalia sarà arrotondato alla terza cifra decimale, arrotondata per eccesso qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque). In caso di offerte con pari ribasso percentuale (sia fra quelle di maggior ribasso, sia fra quelle di minor ribasso), verrà escluso sempre un numero di offerte pari al 10%, arrotondato all'unità superiore, del totale delle offerte ammesse. Si procederà all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto al concorrente che ha presentato l'offerta immediatamente inferiore alla soglia di anomalia.

La procedura di esclusione automatica non sarà esercitata qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a dieci. In tal caso, è facoltà della Stazione Appaltante procedere alla verifica della congruità delle offerte che eventualmente presentano un carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione in base ad elementi specifici, ai sensi dell'art. 86, comma 3, del D. Lgs. N. 163/2006.

Si precisa che non sono ammesse offerte in aumento.

Articolo 5 - Condizioni minime di carattere economico e tecnico, necessarie per la partecipazione

Sono ammessi alla gara i concorrenti indicati all'art. 29 della L.R. n. 5/2007 e art. 34 e seguenti del D.Lgs n. 163/2006, singoli o riuniti o consorziati, ovvero che intendano riunirsi ai sensi dell'art. 37 comma 8 del decreto medesimo.

Gli offerenti che partecipano alla gara come impresa singola devono essere in possesso dei requisiti economico - finanziari e tecnico - organizzativi richiesti nel Bando di gara e determinati con riferimento alla categoria prevalente per l'importo totale dell'appalto, ovvero devono essere in possesso dei requisiti richiesti e determinati con riferimento alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i corrispondenti singoli importi.

I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non posseduti dall'Impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente (art. 92, comma 1, D.P.R. n. 207/2010).

Per le A.T.I., per i raggruppamenti temporanei di imprese, per i consorzi e per i GEIE di cui all'art. 34, comma 1, lett. d), e) ed f), del Codice dei Contratti - di tipo orizzontale - alla capogruppo è richiesto il possesso dei requisiti prescritti per l'impresa singola, nella misura del 40%, mentre a ciascuna delle mandanti è richiesto il possesso dei medesimi requisiti nella misura minima del 10%, purché la somma dei requisiti sia almeno pari a quella richiesta nel presente bando di gara. L'impresa mandataria deve possedere i requisiti nella misura maggioritaria (art. 92, comma 2, D.P.R. n. 207/2010).

Per le A.T.I., per i raggruppamenti temporanei di imprese, per i consorzi e per i GEIE di cui all'art. 34, comma 1, lett. d), e) ed f), del Codice dei Contratti - di tipo verticale - alla capogruppo i requisiti previsti sono richiesti con riferimento alla categoria prevalente, mentre a ciascuna mandante sono richiesti i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che la stessa intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti, relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da imprese mandanti, sono posseduti dalla impresa mandataria con riferimento alla categoria prevalente (art. 92, comma 3, D.P.R. n. 207/2010). Sono ammesse a partecipare le associazioni miste.

Se l'impresa singola o le imprese che intendano riunirsi in associazione temporanea hanno i requisiti per partecipare alla gara di cui al presente disciplinare, possono associare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando di gara, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 (venti) per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad esse affidati (art. 92, comma 5, D.P.R. n. 207/2010).

Articolo 6 - Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

Le imprese interessate all'appalto potranno prendere visione del Capitolato Speciale d'Appalto, dei disegni di progetto, dell'elenco prezzi unitari, del computo metrico e di tutti gli altri elaborati progettuali con le seguenti modalità:

1. sul sito internet istituzionale dell'ente all'indirizzo: www.comune.maracalagonis.ca.it , alla sezione Bandi e Gare d'Appalto;

2. presso il Comune di Maracalagonis - Ufficio Lavori Pubblici, Via Nazionale n. 49 – 09040 Maracalagonis (CA), esclusivamente nei seguenti orari:
dalle ore 9:00 alle ore 11:00 nei giorni martedì e giovedì e
dalle ore 16:00 alle ore 17:00 del mercoledì.

Non viene richiesto di firmare la presa visione del bando, del progetto e dei luoghi oggetto di intervento in quanto è sufficiente che ciò venga dichiarato dal concorrente ai sensi del DPR 445/2000 in sede di offerta.

La documentazione utile ai fini della partecipazione alla presente gara (allegato A – dichiarazione cumulativa e Allegato B – offerta economica) è scaricabile dal sito web istituzionale del Comune di Maracalagonis, assieme al bando e agli altri elaborati.

Le imprese che intendono partecipare all'appalto dovranno far pervenire, all'indirizzo e nei termini stabiliti nel Bando di Gara, una busta o plico, controsigliata/o e sigillata/o con idoneo sistema (non è obbligatoria la ceralacca) su tutti i lembi di chiusura, compresi quelli preincollati dal fabbricante (a pena di nullità dell'offerta).

Il plico contenente l'offerta e le documentazioni, **pena l'esclusione dalla gara**, dovrà pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, o anche a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Maracalagonis, che ne rilascerà apposita ricevuta, entro il termine perentorio ed all'indirizzo indicati nel Bando di Gara. Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo anche di forza maggiore, il plico non giungesse a destinazione in tempo utile. Non sarà considerata valida alcuna offerta pervenuta oltre la scadenza indicata nel bando di gara, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente e non si farà luogo a gara di migliororia né sarà consentita, in sede di gara, la presentazione di altre offerte.

Il plico, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, deve recare all'esterno - oltre all'intestazione del **mittente** e all'indirizzo dello stesso - le indicazioni relative all'**oggetto della gara**, al **giorno** dell'espletamento della seduta di gara.

Il plico deve contenere, al suo interno, due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del **mittente**, l'**oggetto della gara**, e la dicitura, rispettivamente **“A - Documentazione”** e **“B - Offerta economica”**.

Articolo 7 - Nella busta denominata “A – Documentazione”, devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti e dichiarazioni:

Articolo 7.1 - Istanza di partecipazione e dichiarazioni (da rendere, possibilmente, utilizzando lo schema allegato al presente disciplinare o comunque con i medesimi contenuti minimi):

In ordine al possesso dei requisiti generali e speciali di capacità tecnica, a pena di esclusione dalla gara, l'istanza di partecipazione e le dichiarazioni di seguito riportate, devono essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di offerente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o associarsi, la dichiarazione deve essere prodotta dal legale rappresentante di ciascuna impresa che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE (per i consorzi stabili e i consorzi tra cooperative di produzione e lavoro e tra imprese artigiane di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei Contratti, la sola dichiarazione di cui ai requisiti di ordine speciale e di qualificazione dovrà essere resa esclusivamente dal Consorzio, mentre tutte le altre dichiarazioni dovranno essere prodotte dalle imprese consorziate indicate esecutrici dell'appalto).

A pena di esclusione dalla gara, il rappresentante legale dell'impresa sottoscrive l'istanza di partecipazione e rende tutte le dichiarazioni di seguito dettagliate:

I. - Forma di partecipazione e indicazione imprese controllanti e/o controllate- Dichiarazione in ordine alla forma di partecipazione alla gara come impresa singola ovvero in forma di costituita/constituenda A.T.I./R.T.I./Consorzio (ordinario ex art. 2602 cod. civ., stabile, tra cooperative di produzione e lavoro, tra imprese artigiane)/GEIE, con indicazione delle imprese controllanti e/o controllate, eventualmente esistenti.

II. - Iscrizione registri - Dichiarazione in ordine alla iscrizione dell'impresa presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, competente per territorio, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), l'attività per la quale l'impresa è iscritta, che deve corrispondere a quella oggetto del presente appalto e la forma giuridica; Inoltre - Per le imprese con sede in altro Stato: indicazione degli estremi di iscrizione nel competente albo o lista ufficiale dello Stato di appartenenza; Inoltre - Per le Società Cooperative: indicazione degli estremi di iscrizione nel Registro Prefettizio, con precisazione, altresì, della sezione; Inoltre - Per i Consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b), del Codice dei Contratti: indicazione

degli estremi di iscrizione nello schedario generale della cooperazione. Devono, altresì, essere indicati i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare di impresa individuale ovvero di tutti i soci di società in nome collettivo ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti gli eventuali procuratori generali e/o speciali e di tutti i direttori tecnici.

A pena di esclusione dalla gara, il rappresentante legale dell'impresa che sottoscrive l'istanza di partecipazione, deve rendere, inoltre, tutte le dichiarazioni di seguito dettagliate:

III.- Dichiarazione di insussistenza in capo all'impresa delle cause di esclusione di cui ai commi 1 e 2, dell'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.; le cause di esclusione delle quali deve essere dichiarata l'assenza sono le seguenti:

Art. 38 comma 1:

a) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) presenza nel concorrente di soggetti nei cui confronti sussiste la pendenza di procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge n. 1423 del 1956, o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della Legge n. 575 del 1965; le dichiarazioni relative all'assenza delle misure di prevenzione o delle cause ostative di cui alla presente lettera b), devono riguardare tutte le persone fisiche componenti il concorrente che siano titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali, o di direzione tecnica, come segue:

- il titolare o il direttore tecnico in caso di impresa individuale;
- i soci o il direttore tecnico in caso di società in nome collettivo;
- tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;
- gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;

c) presenza nel concorrente di soggetti nei cui confronti è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:

- del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;
- dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
- degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

d) violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della Legge n. 55 del 1990; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

e) presenza di soggetti che hanno commesso gravi infrazioni accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f) presenza di soggetti che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) presenza di soggetti nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter art. 38 D.Lgs. 163/2006, risulta l'iscrizione nel casellario informatico dei contratti pubblici presso l'Osservatorio, per aver presentato falsa dichiarazione o

falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

i) violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) mancata ottemperanza agli obblighi di cui alla Legge n. 68 del 1999 (norme sul diritto al lavoro dei disabili); a tale scopo, ai sensi dell'articolo 17 della predetta Legge n. 68 del 1999, deve essere dichiarato il numero dei dipendenti e, se questi sono superiori a 15, deve essere dichiarata l'avvenuta ottemperanza alle norme di cui alla stessa Legge; la Stazione appaltante può richiedere successivamente l'apposita certificazione, rilasciata dagli uffici competenti;

m) sussistenza di una sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del D. Lgs. n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248 e ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 81/2008;

m-bis) soggetti nei cui confronti, a causa di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, ai fini della qualificazione, rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, risulta l'iscrizione nel casellario informatico dell'Osservatorio, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;

m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m-quater) soggetti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

A tal fine i concorrenti allegano, alternativamente:

- la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

IV. Requisiti di ordine speciale di qualificazione - Dichiarazione inerente al possesso di attestazione di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici, in corso di validità (ovvero fotocopia dell'attestazione resa conforme all'originale con dichiarazione del legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000), rilasciata: - da una SOA, regolarmente autorizzata, ex D.P.R. n. 34/2000, che documenti il possesso in categorie e classifiche adeguate indicate nel Bando di Gara; **ovvero** - dall'Albo Regionale Appaltatori di OO. PP., ex L. R. 09.08.2002, n. 14, che documenti il possesso in categorie e classifiche adeguate indicate nel Bando di Gara. **ovvero** - Per i concorrenti stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione Europea, dichiarazione inerente al possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000.

Per i Consorzi di Cooperative, Consorzi tra imprese artigiane e Consorzi Stabili di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei Contratti, i requisiti di qualificazione (SOA o ARA e sistema di qualità) devono essere posseduti e dimostrati dal Consorzio.

Poiché l'importo complessivo dell'appalto è superiore a € 150.000,00 le imprese partecipanti, per qualificarsi nelle eventuali categorie scorporabili, devono possedere l'attestazione SOA/ARA per tali categorie, anche se i relativi importi sono inferiori a € 150.000,00.

Articolo 7.2 - Dichiarazioni personali (da rendere, possibilmente, utilizzando lo schema allegato al presente disciplinare, solo qualora il sottoscrittore delle dichiarazioni cumulative non si sia assunto la responsabilità di dichiarare l'assenza delle cause di esclusione anche per conto degli altri soggetti in carica ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000)

Ciascuno dei soggetti in carica indicati nella dichiarazione di cui all'articolo **7.1) parte II.**, del presente disciplinare, devono rendere ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione, debitamente datata e sottoscritta, inerente al possesso dei requisiti di ordine generale; devono, pertanto dichiarare specificamente (a pena di esclusione) quanto previsto nell'art. 7.1) parte III

Articolo 7.3 - Avalimento, ai sensi dell'art. 49 del Codice dei Contratti

In attuazione del disposto dell'art. 49 del Codice dei Contratti, il concorrente – singolo o consorziato o raggruppato – può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA/ARA di altro soggetto. Pena l'esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 49, comma 6, del Codice dei Contratti, non è ammesso il cumulo tra attestazioni SOA relative alla stessa categoria e il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Ai sensi dell'art. 49, comma 8, del Codice dei Contratti, non è consentito – a pena di esclusione - che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Ai fini di quanto sopra dovrà essere fornita – a pena di esclusione – tutta la documentazione prevista al comma 2 del suddetto articolo 49. Pertanto, oltre alla documentazione a corredo dell'offerta richiamata all'articolo 7 del presente disciplinare, l'impresa ausiliata dovrà presentare, a pena di esclusione, le dichiarazioni/documenti appresso indicati:

1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria (art. 49, comma 2, lett. a), Codice dei Contratti);

2. contratto, in originale o copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata dell'appalto e del valore economico di ciascuna di esse.

Nel caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (art. 49, comma 2, lettere f) e g), Codice dei Contratti).

L'impresa ausiliaria, tramite il proprio rappresentante legale, dovrà dichiarare, a pena di esclusione, il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, con le stesse modalità previste per l'impresa ausiliata dagli articoli 8, 8.1 e 8.2 del presente disciplinare. A pena di esclusione dalla gara, il rappresentante legale dell'impresa ausiliaria dovrà, altresì, dichiarare: **1.** di non eseguire in proprio lavori, con quegli stessi strumenti che vengono messi a disposizione per il presente appalto; **2.** di non avere altri procedimenti di avvalimento in corso; **3.** di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del Codice dei Contratti, né di trovarsi in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 34, comma 2, del Codice dei Contratti, con una delle altre imprese che partecipano alla gara (art. 49, comma 2, lett. e), Codice dei Contratti).

Articolo 7.4 - Contributo a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici

A pena di esclusione dalla gara, l'offerente deve allegare l'attestazione di avvenuto pagamento del contributo a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, dell'importo di **€ 20,00 (Euro venti/00)**, secondo le istruzioni operative presenti sul sito dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al seguente indirizzo : <http://www.avcp.it/riscossioni.html>;

Nel caso di A.T.I. dovrà essere effettuato un unico versamento a cura dell'impresa mandataria.

A comprova dell'avvenuto pagamento il partecipante, a pena di esclusione dalla gara, deve allegare la ricevuta in originale del versamento, ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità.

Articolo 7.5 - Dichiarazione di subappalto

Nella dichiarazione di subappalto dovranno essere indicati i lavori o le parti di opere che si intendono subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 118 del Codice dei Contratti e dall'art. 30 del D.P.R. n. 34/2000.

La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto per quelle categorie – non possedute dal partecipante e non scorporate – indicate nel bando di gara come subappaltabili, comporta l'esclusione dalla gara. A pena di esclusione dalla gara, la dichiarazione di subappalto dovrà essere datata e dovrà essere resa e sottoscritta dal rappresentante legale dell'impresa singola o del consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 163/2006 ovvero da tutti i rappresentanti legali dei soggetti partecipanti al raggruppamento, in caso di Associazione Temporanea di Imprese/Consorzio/GEIE/ di cui all'art. 34, comma 1, lett. d), e) ed f) del D. Lgs. n. 163/2006.

Articolo 7.6 - Imprese riunite, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE (art. 34, comma 1, lettere d) e) e f), del Codice dei Contratti)

La capogruppo e le riunite, dovranno presentare, a pena di esclusione, i certificati e/o le dichiarazioni previste dal Codice dei Contratti Pubblici, nonché indicare le percentuali di partecipazione all'A.T.I./Consorzio/GEIE di tutti i componenti compatibili con i requisiti dagli stessi posseduti. Per i raggruppamenti già costituiti la capogruppo dovrà inoltre presentare la seguente documentazione, a pena di esclusione: -

a. - scrittura privata autenticata da un notaio con la quale è stata costituita l'associazione temporanea d'impresa e con cui è stato conferito il mandato collettivo speciale irrevocabile dalle altre imprese riunite alla capogruppo;
b. - procura conferita al legale rappresentante dell'impresa capogruppo, nella forma dell'atto pubblico, ai sensi dell'art. 1392 del C.C. (o copia di essa autenticata). La scrittura privata e la relativa procura possono risultare da un unico atto notarile.

Per i raggruppamenti non ancora costituiti, sono ammesse a presentare offerte associazioni di concorrenti, anche se non ancora costituiti. In tal caso è necessario – a pena di esclusione dalla gara - produrre anche le seguenti dichiarazioni:

1. dichiarazione di voler partecipare alla gara in Associazione Temporanea di Imprese/Consorzio/GEIE, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettere d), e) e f) del Codice dei Contratti;
2. espressa dichiarazione di impegno a conferire, in caso di aggiudicazione della gara, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
3. indicazione della impresa nominata Mandataria/Capogruppo;
4. dichiarazione delle percentuali di partecipazione all'A.T.I. di tutti i componenti, compatibili con i requisiti dagli stessi posseduti e con espresso riferimento alle categorie di lavorazioni previste nel presente bando di gara, al fine anche della verifica dei singoli requisiti di partecipazione per la rispettiva partecipazione. In questo caso l'offerta e le relative dichiarazioni, deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o consorzi ordinari di concorrenti.

È vietata qualsiasi modificazione alla composizione dell'Associazione/Consorzio ordinario/GEIE rispetto a quella risultante dal suddetto impegno presentato in sede di offerta. Ai sensi dell'art. 37, comma 7, del Codice dei Contratti, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara, in più di un'associazione temporanea o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, ovvero, di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla stessa gara in associazione o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE.

Articolo 7.7 - Consorzi di cui all'art. 34, lettere b) e c), del Codice dei Contratti e ss.mm.ii.

I Consorzi stabili, i Consorzi tra cooperative di produzione e lavoro e i Consorzi tra imprese artigiane, oltre alla presentazione di tutte le dichiarazioni previste dal Codice dei Contratti Pubblici, sono tenuti ad indicare tutte le consorziate e altresì se intendono eseguire direttamente i lavori oppure se intendono affidarne l'esecuzione ai consorziati, con indicazione in quest'ultimo caso dei consorziati per i quali il consorzio concorre e che eseguiranno i lavori. I consorziati esecutori dovranno rendere, a pena di esclusione, le dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale, morale e professionale.

Ai sensi dell'art. 36, comma 5 del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii., i consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi

altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara se il consorzio sia il consorziato. E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Qualora la stazione appaltante si avvalga della facoltà di cui all'art. 122, comma 9, è vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio stabile e dei consorziati.

Articolo 7.8 - Cauzione provvisoria

La cauzione provvisoria di € **4.339,88** pari al **2%** dell'importo complessivo dell'appalto (ridotta del 50% ovvero pari a € 2.169,94 se il concorrente è in possesso della certificazione di cui all'art. 75 comma 7 del D.Lgs 163/2006), dovrà essere costituita, comprese le agevolazioni previste, a pena di esclusione, ai sensi e per gli effetti dell'art 75 del Codice dei Contratti Pubblici, secondo le modalità di seguito indicate.

La prestazione della garanzia provvisoria in misura inferiore all'importo richiesto è causa di esclusione dalla gara. La garanzia può essere costituita in uno dei seguenti modi:

- a).** cauzione costituita mediante versamento in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso nel giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende di credito autorizzate a titolo di pegno a favore della stazione appaltante;
- b).** fidejussione, a scelta dell'offerente, bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò specificamente autorizzati – in conformità ai disposti del D.P.R. n. 115/2004 - dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, autorizzazione che deve essere presentata in copia unitamente alla polizza.

A pena di esclusione dalla gara, le fidejussioni bancarie e le polizze assicurative dovranno prevedere espressamente: - **1.** validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta; **2.** impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario; **3.** clausola che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e senza possibilità di porre eccezioni. Qualora la garanzia sia costituita con le modalità di cui al suddetto punto a). ovvero mediante fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari, iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, queste dovranno essere accompagnate, pena l'esclusione, dall'impegno al rilascio della garanzia definitiva, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, rilasciato esclusivamente da azienda di credito autorizzata o assicurazioni autorizzate a norma di legge. Ai sensi dell'art. 75, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006, i concorrenti in possesso della certificazione di qualità ovvero della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, relativa alla categoria/categorie dei lavori da eseguire e per i quali si qualificano, ai sensi dell'art. 40, comma 7, del Codice dei Contratti, usufruiscono della riduzione del 50% dell'importo della garanzia provvisoria e di quella definitiva in caso di aggiudicazione, allegando il relativo certificato in originale o in fotocopia accompagnata da dichiarazione del legale rappresentante attestante la conformità all'originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Si precisa che in caso di A.T.I. la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione. Il possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 potrà essere dimostrato anche con apposita dicitura nell'attestazione SOA. Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese le garanzie fidejussorie ed assicurative sono presentate dalla capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37, comma 5, del Codice dei Contratti e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art. 37, comma 6, del Codice dei Contratti. Ai sensi del Decreto del Ministero delle Attività produttive 12.03.2004 n. 123, i concorrenti possono presentare quale garanzia fideiussoria per la cauzione provvisoria la scheda tecnica di cui al citato decreto – Schema tipo 1.1, opportunamente integrata con le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 163/2006.

Entro 30 giorni dalla aggiudicazione definitiva, l'Amministrazione provvederà a restituire, ai concorrenti non risultati aggiudicatari, a mezzo raccomandata, la garanzia provvisoria prestata secondo le modalità di cui ai punti a) e b).

Articolo 8 - Nella busta denominata “B – Offerta economica ”, devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

Offerta Economica (da rendere, possibilmente, utilizzando gli schemi allegati al presente disciplinare)

La busta dell'offerta economica dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, le dichiarazioni di cui ai punti 8.1 e 8.2 del presente articolo. A pena di nullità dell'offerta, la busta dell'offerta economica, contenente le suddette dichiarazioni, dovrà essere chiusa e debitamente sigillata e controfirmata - dallo stesso soggetto che ha espresso l'offerta - su tutti i lembi di chiusura, compresi quelli preincollati dal fabbricante, affinché ne sia garantita la piena integrità e segretezza. Nella busta contenente l'offerta dovrà indicarsi l'oggetto della gara e l'impresa offerente.

8.1. - DICHIARAZIONE DI OFFERTA. La dichiarazione di offerta dovrà essere redatta su carta legale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge sul bollo. A pena di esclusione dalla gara, la dichiarazione di offerta dovrà essere datata e dovrà essere resa e sottoscritta dal rappresentante legale dell'impresa singola o del consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 163/2006 ovvero da tutti i rappresentanti legali dei soggetti partecipanti al raggruppamento, in caso di Associazione Temporanea di Imprese/Consorzio/GEIE/ di cui all'art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f), del D. Lgs. n. 163/2006. È nulla l'offerta priva di data e di sottoscrizione.

A pena di esclusione dalla gara, la dichiarazione di offerta dovrà recare la specifica indicazione dell'oggetto dell'appalto e contenere l'indicazione, in cifre e in lettere, **del ribasso percentuale offerto rispetto all'elenco prezzi posto a base di gara**, al netto degli oneri relativi alla sicurezza indicati nel Bando di Gara. In caso di discordanza tra il ribasso in cifre e quello in lettere, sarà ritenuto valido il ribasso percentuale indicato in lettere. L'aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere. Si precisa che il valore percentuale della soglia di anomalia sarà arrotondato alla terza cifra decimale, arrotondata per eccesso qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

8.2. - DICHIARAZIONE ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010. A pena di esclusione dalla gara, il concorrente deve attestare quanto previsto dall'art. 106, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, ai sensi degli articoli 38 e 47, comma 1, del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000:

- a. di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto;
- b. di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- c. di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

A pena di esclusione dalla gara, la dichiarazione ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 dovrà essere datata e dovrà essere resa e sottoscritta dal rappresentante legale dell'impresa singola o del consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 163/2006 ovvero da tutti i rappresentanti legali dei soggetti partecipanti al raggruppamento, in caso di Associazione Temporanea di Imprese/Consorzio/GEIE/ di cui all'art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f), del D. Lgs. n. 163/2006.

A pena di esclusione dalla gara, nella busta dell'offerta economica non devono essere inseriti altri documenti oltre quelli specificamente indicati nel presente articolo.

Articolo 9 - Subappalto

Si richiama la clausola di gradimento del divieto di subappalto ad Imprese che abbiano partecipato alla medesima gara. Relativamente al pagamento da effettuare a favore dei soggetti subappaltatori,

l'Amministrazione non intende avvalersi della facoltà - di cui al comma 3 dell'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 - di corrispondere direttamente al subappaltatore o cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.

Articolo 10 - Altre informazioni

Resta chiarito ed inteso che: **1.)** La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente Disciplinare e negli elaborati progettuali. **2.)** Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere redatte in lingua italiana. **3.)** Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile. **4.)** Trascorso il termine fissato, non verrà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di quella precedente. **5.)** Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato. **6.)** In caso di discordanza tra l'offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, prevale quella indicata in lettere. In caso di discordanza tra il ribasso percentuale e l'importo offerto prevale il ribasso percentuale espresso in lettere. I ribassi percentuali espressi con più di tre cifre decimali verranno arrotondati a tre cifre decimali, fatta eccezione per il caso in cui tale arrotondamento determini un'uguaglianza tra due o più ribassi percentuali offerti. **7.)** La gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta. **8.)** Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente. **9.)** La procedura di gara si conclude con l'aggiudicazione provvisoria dichiarata in sede di gara. L'aggiudicazione provvisoria diventa definitiva solo dopo la verifica positiva in ordine alla regolarità della procedura di gara. L'aggiudicazione definitiva diviene efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione. **10.)** L'eventuale calcolo dell'anomalia verrà effettuato sulla base di 3 decimali. In caso di offerte vincenti uguali si procederà all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 77, comma 2, del R. D. n. 827/1924. L'Amministrazione si riserva la facoltà di avvalersi dei disposti di cui all'art. 140 del D. Lgs. n. 163/2006. **11.)** Al contratto si provvederà successivamente alle verifiche previste dalla vigente normativa nonché all'accertamento dell'insussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione dalla partecipazione ai pubblici appalti di cui alla vigente normativa antimafia. **12.)** È espressamente stabilito che l'impegno dell'aggiudicatario è valido dal momento stesso dell'offerta, che sarà vincolata per un periodo di centottanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per la sua presentazione. L'Amministrazione resterà vincolata soltanto ad intervenuta stipulazione del relativo contratto. **13.)** È a carico della ditta che rimarrà aggiudicataria dell'appalto la imposta fissa di registrazione del contratto. **14.)** È consentito agli offerenti di svincolarsi dalla propria offerta dopo 180 giorni dalla presentazione della stessa, in caso di mancata aggiudicazione entro detto termine (art. 11 Codice dei Contratti). **15.)** Si chiarisce che tutte le dichiarazioni rese in sede di gara, ai fini delle verifiche, saranno riferite alla data di scadenza della presentazione dell'offerta. Si specifica, inoltre, che la regolarità contributiva (DURC) dovrà essere riferita alla data di scadenza delle offerte; la regolarità dovrà permanere per tutta l'esecuzione del contratto. Eventuali richieste di regolarizzazioni e di rateizzazioni dovranno risalire a date antecedenti a quella di scadenza delle offerte. **16.)** Il contratto sarà stipulato entro 60 gg. dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva e comunque non prima dei 30 gg. dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione (art. 11, commi 9 e 10, Codice dei Contratti). **17.)** A garanzia della buona esecuzione dei lavori, l'impresa aggiudicataria si obbliga a presentare all'Ente appaltante una garanzia fidejussoria definitiva (bancaria o assicurativa), con le modalità di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006. Ai sensi del medesimo art. 113, comma 2, del Codice dei Contratti, la cauzione definitiva potrà essere rilasciata esclusivamente da azienda di credito autorizzata o assicurazioni autorizzate a norma di legge. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa emessa a titolo di garanzia fidejussoria definitiva dovrà essere prodotta in originale, con firma dell'assicuratore. **18.)** Ai sensi dell'art. 129, comma 1, del Codice dei Contratti meglio definita dall'art. 125 del D.P.R. n. 207/2010, l'impresa aggiudicataria è altresì obbligata a stipulare la polizza assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civile terzi, nelle forme e modalità previste dal D.M. 12.04.2004, n. 123 - schema tipo 2.3 - per i seguenti importi:

- Sezione A – Copertura assicurativa non inferiore all'importo contrattuale, comprensivo degli oneri per la sicurezza, incrementato dell'I.V.A., stipulata nelle forme del “Contractors all Risks” (CAR), che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

- Sezione B – Copertura assicurativa della responsabilità civile (RCT) per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un importo garantito non inferiore a € 500.000,00. La polizza in originale, con firma dell'assicuratore, dovrà essere trasmessa alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. **19.)** Tutte le dichiarazioni inerenti al possesso dei requisiti di ammissione e all'inesistenza

di cause di esclusione dalla gara, potranno essere successivamente verificate da parte della stazione appaltante, con riferimento a qualunque offerente. In caso di accertata mancanza dei requisiti di ordine generale e/o speciale, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, all'esclusione dell'offerente, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla notifica del fatto alle Autorità competenti. Si procederà, quindi, alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta e alla conseguente, eventuale nuova aggiudicazione.

20.) Per le opere per le quali non è prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi del D. Lgs. 14.08.1996, n. 494 e ss.mm.ii., l'aggiudicatario dovrà presentare un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento e del piano generale di sicurezza, debitamente validato dal competente Servizio tecnico della Stazione Appaltante.

21.) Ai sensi dell'art. 118 del Codice dei Contratti, il ricorso al subappalto o al cottimo deve essere indicato in sede di offerta, pena la mancata autorizzazione al subappalto o cottimo. Nel caso di autorizzazione al subappalto, l'appaltatore sarà obbligato a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

22.) Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, la ditta aggiudicataria, anche se cooperativa, si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i soci, gli operai e i dipendenti delle aziende artigiane, industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori medesimi, nonché le clausole pattizie nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti Scuola. L'impresa si obbliga all'applicazione di detti contratti ed accordi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda dalle stesse e, indipendentemente dalla natura industriale, artigiana, dalla struttura o dimensione dell'impresa, da ogni qualificazione giuridica, economica, sindacale.

23.) Ai sensi dell'art. 140 del Codice dei Contratti, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'aggiudicatario dell'appalto, l'Ente Appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di gara dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara.

24.) Le spese contrattuali sono a carico dell'aggiudicatario. L'I.V.A. verrà corrisposta a termine di legge.

25.) La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e, pertanto, sarà sottoposta alle segnalazioni previste dalla legge.

26.) Il verbale di gara relativo all'appalto di cui trattasi non avrà, in nessun caso, efficacia di contratto che sarà stipulato successivamente.

27.) Tutte le dichiarazioni previste dal presente disciplinare a cura del legale rappresentante dell'Impresa possono essere sottoscritte da un procuratore, a condizione che la documentazione presentata contenga la relativa procura (in originale o copia conforme o copia autenticata o copia dichiarata conforme dal legale rappresentante firmatario della procura stessa), pena l'esclusione.

28.) Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti e alle informazioni.

29.) La definizione delle controversie - qualora non si pervenga alla risoluzione bonaria - che dovessero sorgere tra Amministrazione e Appaltatore, è attribuita al giudice ordinario rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

30.) L'impresa aggiudicataria dovrà stipulare il contratto d'appalto, previa presentazione della relativa documentazione, compresa la certificazione relativa alla regolarità contributiva ai sensi dell'Art. 2 della Legge 22 Novembre 2002 N. 266, nel termine assegnato dalla stazione appaltante, pena la decadenza dell'aggiudicazione e l'applicazione delle altre sanzioni amministrative previste dalle leggi statali e regionali in vigore.

31.) Ai sensi del terzo comma dell'articolo 133 del Codice dei Contratti non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Ing. Davide Casu)
